CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO IN ORDINE AI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE

Il giorno 24 · 07·18 presso una sala dell'Amministrazione provinciale in Corso Vittorio Emanuele II n. 17 a Cremona, le parti hanno stipulato il seguente contratto collettivo decentrato integrativo in ordine ai criteri ed alle modalità per la ripartizione del fondo di cui all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016.

PREMESSO CHE, ai sensi dell'art.113 D.lgs.50/2016, come modificato/integrato con D.lgs 56/2017 e, da ultimo, con L. 205/2017 (art.1, comma 526):

-a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

-l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori;

-l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pertanto, demanda alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri per il riparto del fondo;

DATO ATTO CHE:

- in data 5.06.2018 la delegazione pubblica e le organizzazioni sindacali hanno definito e siglato il testo della preintesa relativa alle modalità e ai criteri per il riparto del fondo;
- la preintesa, accompagnata alla relazione illustrativa, ha ottenuto in data 22.06.2018 il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;
- il Presidente della Provincia, conseguentemente, con proprio atto n. 75 del 04.07.2018 ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo.

TANTO PREMESSO

Le parti concordano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. 50/2016, in riferimento ad appalti di lavori, forniture e servizi.

Articolo 2 – Quota di fondo da stanziare

Fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, il regolamento determinerà la percentuale effettiva da stanziare, in rapporto all'entità e alla complessità dell'appalto, secondo i seguenti criteri:

a) entità dell'appalto: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'importo dell'appalto; la percentuale è massima, pari al 2%, per appalti inferiori alla soglia comunitaria. Per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria verranno destinate al

R

Les oldem

Poloho (

MC

fondo risorse decrescenti all'aumentare dell'importo con un limite inferiore pari al 1,50% dell'importo posto a base di gara;

b) <u>complessità dell'appalto</u>: alla percentuale di cui al punto precedente saranno applicati i correttivi connessi alla complessità dell'appalto. Saranno a tal fine valutati fattori quali, in via esemplificativa, immobili storici, lavori con presenza di terzi, tecniche innovative, applicazione della normativa antisismica, interventi con presenza di terzi.

Articolo 3 – Riparto delle somme

A. L'80% della somma massima, determinata ai sensi dell'articolo 2, viene ripartita nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

- a) Gli incentivi sono riconosciuti per le seguenti attività tecniche:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - valutazione preventiva dei progetti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - esecuzione dei contratti pubblici;

B. alla ripartizione del fondo partecipa il personale che svolge direttamente o collabora alle attività tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, e precisamente:

- a il responsabile unico del procedimento;
- b il direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione:
- c il personale tecnico che assume la responsabilità professionale dell'appalto anche attraverso la diretta sottoscrizione di atti e documenti;
- d i collaboratori tecnico-amministrativi;
- e il personale addetto e/o di supporto alle procedure di gara;
- f il collaudatore o chi è incaricato della verifica di conformità.
- C. L'affidamento delle funzioni che determinano la corresponsione dell'incentivo è effettuato con provvedimento del competente dirigente, tenuto conto dei carichi di lavoro e garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione tra il personale in servizio. A tale fine il dirigente, prima dell'avvio delle attività, individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascun appalto, un gruppo di lavoro a cui affidare le medesime attività.
- D. All'atto della costituzione del gruppo di lavoro il dirigente redige una scheda operativa indicante:
 - la natura dell'appalto da realizzare;
 - l'importo presunto posto a base di gara dell'appalto al netto dell'IVA, oltre all'importo da destinare al fondo per funzioni tecniche, determinato ai sensi del presente regolamento;
 - le attività da svolgere ammesse all'incentivazione e il loro peso;
 - la specificazione delle attività che si presuppone di non svolgere internamente;
 - i nominativi dei dipendenti che compongono il gruppo di lavoro con indicazione delle attività assegnate, compresi i collaboratori;
 - il cronoprogramma.

E. La percentuale maggiore dell'incentivo viene riservata alla fase di esecuzione del contratto e, a seguire, alla programmazione della spesa, alla verifica preventiva dei progetti e alla predisposizione e controllo delle procedura di gara. In relazione ai dipendenti destinatari, la quota maggiore spetta al personale tecnico e, a seguire, al direttore lavori/dell'esecuzione, al responsabile unico del procedimento, ai collaboratori tecnico-amministrativi, al personale addetto



e/o di supporto alle gare e al collaudatore. E' consentita una variazione in aumento o diminuzione pari al 20% a seconda della tipologia dell'appalto e su decisione del dirigente.

Art.4 Riduzione dell'incentivo e corresponsione

L'importo dell'incentivo relativo alla fase della esecuzione viene proporzionalmente ridotto, con fissazione di un tetto massimo di riduzione, qualora il tempo effettivo di esecuzione dell'opera superi il tempo previsto nel capitolato speciale, eventualmente ridotto in sede di offerta economicamente più vantaggiosa. Non incidono ai fini della eventuale riduzione dell'incentivo i maggiori tempi connessi a sospensioni e proroghe conseguenti ai casi elencati agli art. 106 e 107 ed art. 108 c. 4 del D.lgs. 50/2016, nonché nei casi non imputabili ai dipendenti.

L'importo dell'incentivo viene proporzionalmente ridotto, con fissazione di un tetto massimo di riduzione, qualora il costo dell'opera superi il costo previsto nel quadro economico generale, depurato del ribasso d'asta; non rilevano a tal fine i maggiori costi connessi a varianti in corso d'opera nei casi elencati dagli artt. 106, 149, 183, 188, 194 del codice e i maggiori costi dovuti alle revisioni prezzi fatto salvo quanto previsto al comma seguente.

La corresponsione dell'incentivo sarà disposta dal dirigente preposto alla struttura competente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.

Articolo 5 – Applicazione del regolamento

Il regolamento si applica alle attività espletate successivamente all'entrata in vigore del D.lgs.50/2016.

Articolo 6 – Verifica applicazione del regolamento

Decorso un anno dall'entrata in vigore del regolamento, saranno oggetto di verifica tra le parti le modalità di attuazione del medesimo in riferimento ai criteri oggetto del presente accordo.

Cremona, li 24.07.2018

per la parte pubblica Il presidente della delegazione trattante Avv. Massimo Placchi

per la parte sindacale

RSU

00.SS.

